


# COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo



***per la disciplina  
dei lavori in  
economia***

**REGOLAMENTO**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina i lavori da eseguirsi in economia, secondo le disposizioni del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e successive modificazioni.

## **Art. 2**

### **Modalità di esecuzione in economia**

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri od appositamente noleggiati e con personale comunale.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 15.000 Euro, con esclusione dell'I.V.A..

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 50.000 Euro, con esclusione dell'I.V.A..

## **Art. 3**

### **Lavori in economia**

Possono essere eseguiti in economia, nel rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 2 e delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti interventi:

- a) lavori di manutenzione e adattamento degli edifici di proprietà comunale, infissi, accessori e pertinenze;
- b) lavori di manutenzione di strade e piazze, fognature, impianti di pubblica illuminazione, impianti sportivi, giardini, cimiteri e loro pertinenze.
- c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994;
- d) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- f) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
- h) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori di leggi, regolamenti ed ordinanze.
- i) manutenzione orologi pubblici.

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

#### **Art. 4**

##### **Lavori in economia mediante amministrazione diretta**

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile di settore organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente.

Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera, con le modalità e procedure di cui al seguente art.5.

## **Art. 5**

### **Lavori mediante cottimo**

L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese iscritte all'albo di cui al successivo art. 15, per i lavori di importo inferiore a 7.750 Euro, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:

- 1) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- 2) I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- 3) Le condizioni di esecuzione;
- 4) Il tempo di esecuzione dei lavori;
- 5) Le modalità di pagamento;
- 6) Le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Scaduto il termine per le offerte, il Responsabile di Settore, assistito da due Funzionari del Settore, esamina le offerte ed accertatane la regolarità procede all'aggiudicazione alla ditta che ha presentato l'offerta più vantaggiosa. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale.

Per i lavori di importo inferiore ad € 7.750,00=, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa.

## **Art. 6**

### **Contabilizzazione dei lavori**

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:

- a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore delle bolle e delle relative fatture;
- b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

## **Art. 7**

### **Perizia suppletiva**

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nell'atto di cottimo per lavori simili oppure ricavandoli da nuove analisi.

## **Art. 8**

### **Liquidazione lavori eseguiti in amministrazione diretta**

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto del responsabile del settore, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

## **Art. 9**

### **Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo**

I lavori sono liquidati dal responsabile del settore, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 10.000 Euro è facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a) le date di inizio e fine dei lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) le eventuali riserve dell'impresa;
- i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

## **Art. 10**

### **Collaudo dei lavori**

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Per i lavori fino a 7.750 Euro non è richiesto il certificato di regolare esecuzione.

## **Art. 11**

### **Lavori d'urgenza**

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui

sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

## **Art. 12**

### **Provvedimenti nei casi di somma urgenza**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile di settore può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 100.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere un grave stato di pregiudizio alla pubblica incolumità in caso di eventi calamitosi.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile di settore.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

### **Art. 13**

#### **Garanzie**

Le imprese affidatarie devono costituire una garanzia fidejussoria definitiva del 10% a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto. Da tale obbligo sono esonerate le imprese affidatarie di lavori inferiori a 7.750,00 Euro.

### **Art. 14**

#### **Inadempimenti**

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso di inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 15**

#### **Istituzione Albo Comunale delle Imprese**

E' istituito l'Albo Comunale delle Imprese per lavori in economia; esso contiene l'elenco delle imprese ritenute idonee per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e puntualità.

Detto Albo è suddiviso per tipologie, in relazione alla natura dei lavori da eseguire.

Per iscriversi all'Albo le imprese interessate devono presentare apposita domanda indicando:

- la ragione sociale, la sede, i nominativi dei legali rappresentanti, la data di iscrizione alla Camera di Commercio con il settore di attività e ogni documento utile a chiarire l'identità e la posizione della ditta.

L'albo è approvato con deliberazione della Giunta Comunale, che, altresì, provvede di norma al suo aggiornamento entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, provvedendo all'iscrizione di nuove imprese ed alla cancellazione di quelle che abbiano perso i requisiti. Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione.

## **Art. 16**

### **Norma finale e di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Le norme e i regolamenti comunali in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

E' altresì abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 11.05.1998.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa ripubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

*Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 5 aprile 2002.*

=====

*Modificato all'art. 3 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 29 luglio 2002, pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal 2 agosto 2002 al 17 agosto 2002, senza opposizioni, e divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.*

*Zogno, 26 settembre 2002*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Domenico Figà)*

---

=====

*Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 04.09.2002 al 19.09.2002.*

*Zogno, 26 settembre 2002*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Domenico Figà)*

---

